

**Allegato "B" del n. 15297 di Raccolta**  
**STATUTO "FONDAZIONE ADVENTUM ETS"**

**Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e normativa applicabile.**

- 1.1 Con atto ricevuto dal Dott. Giulio Maio, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in data 15 febbraio 1996, repertorio n. 16762 raccolta n. 2861, registrato a Roma il 6 marzo 1996, è stata costituita la Fondazione che ha assunto la denominazione "Adventum - Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura" (di seguito Fondazione) iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al numero 50/1997.
- 1.2 La Fondazione è stata costituita dall'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno (di seguito Fondatore) con sede legale in Roma in Lungotevere Michelangelo 7, ente ecclesiastico avventista riconosciuto ai sensi dell'art. 23 della legge 22 novembre 1988 n. 516, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al n. 51/1995, codice fiscale 8421780588.
- 1.3 Con atto ricevuto dal Dott. Giulio Maio, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in data 16 giugno 1998, repertorio n. 18984 raccolta n. 3608, registrato a Roma il 6 luglio 1998, sono state apportate modifiche allo Statuto ed ha assunto la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
- 1.4 La Fondazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore (di seguito CTS), diverrà operativa con la qualifica di Ente del Terzo Settore ed assumerà la denominazione "Fondazione Adventum ETS".
- 1.5 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.6 La Fondazione ha sede in Roma, in Lungotevere Michelangelo, 7. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune, da parte del Consiglio di Amministrazione, non costituisce modifica statutaria, ma è oggetto di comunicazione all'autorità di controllo. Il Consiglio di Amministrazione può costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero.
- 1.7 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa, primaria o secondaria, applicabile (di seguito Normativa Applicabile).

**Art. 2 – Scopo**

- 1.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, di mutualità e di produzione o scambio di beni e servizi. La Fondazione è apartitica e apolitica.
- 1.2 La Fondazione potrà svolgere le proprie attività direttamente, in collaborazione o attraverso altri Enti aventi medesime finalità o finalità simili e anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali e privati.
- 1.3 La Fondazione ha come scopo ultimo, in tutte le sue iniziative di solidarietà sociali, di rendere operante il principio cristiano della solidarietà umana.

**Art. 3- Oggetto e finalità**

- 1.1 La Fondazione, ai sensi dell'art 5 D.lgs. 117/2017, esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio:

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1..2 La Fondazione può perseguire, a titolo non tassativo o esaustivo, le sopra indicate attività di interesse generale attraverso:

- l'assistenza e il sostegno di chiunque versi in stato di bisogno a causa del sovraindebitamento e/o dell'usura;
- l'assistenza e le attività a prevenire i danni sociali dell'usura;
- l'assistenza e le attività a prevenire i danni sociali del "gioco" d'azzardo;
- la promozione della cultura della legalità;
- l'attuazione di iniziative nel campo sociale, assistenziale, umanitario e culturale;
- l'informazione attraverso pubblicazioni, materiale audiovisivo, programmi radiotelevisivi, conferenze, congressi, convegni e ogni altra attività atta a far conoscere l'uso corretto del denaro, il sovraindebitamento, prevenire l'usura, la miseria, la povertà e ogni forma di discriminazione e/o razzismo per valorizzare la dignità umana.

1..3 La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dal D.M 19 maggio 2021, n. 107 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (MLPS). Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

1..4 La Fondazione può attuare, inoltre, tutte quelle iniziative che riterrà opportune per la realizzazione dei propri scopi statutari e collaborare, anche in regime di convenzione, con enti pubblici e privati e con altre organizzazioni la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.

#### **Art. 4 – Modalità operative**

1..1 La Fondazione, al fine di raggiungere i suddetti scopi, potrà eventualmente prestare idonee garanzie, facilitare la concessione di credito da parte di banche, società finanziarie e simili, sulla base dei seguenti criteri di meritevolezza:

- effettivo stato di bisogno del richiedente;
- serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura;

e previa valutazione e deliberazione a maggioranza della "Commissione per la Concessione dei Prestiti" composta da cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

1..2 Detta Commissione delibera secondo le seguenti modalità:

- colloquio preliminare con i richiedenti;
- esame delle schede di rilevazione dati e dei documenti relativi;
- sussistenza dei requisiti di meritevolezza.

#### **Art. 5 – Organi**

1..1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- l'Organo di Controllo

1..2 Nei casi contemplati dall'art. 31 CTS, è obbligatoria la nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

#### **Art. 6 – Consiglio di Amministrazione**

1..1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri nominati dal Fondatore.

1..2 I consiglieri durano in carica tre anni e comunque fino alla loro sostituzione; essi sono rieleggibili. In caso di decadenza di un consigliere per decesso, dimissioni o indegnità, il Fondatore provvederà alla nomina di altro consigliere.

1..3 I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per le attività svolte, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate.

1..4 Ai consiglieri si applicano le previsioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

#### **Art. 7 – Convocazione e validità del Consiglio di Amministrazione**

1..1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno, presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia ed è validamente costituito quando siano presenti almeno cinque Consiglieri in carica. La convocazione è obbligatoria laddove richiesta da almeno tre componenti il Consiglio.

1..2 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza la riunione può essere convocata al momento.

1..3 L'andamento della riunione e le deliberazioni assunte devono risultare dal verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. È ammessa la possibilità per i membri del Consiglio di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i consiglieri. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che devono essere verbalizzati;
- sia consentito ai consiglieri di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

1..4 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni devono essere assunte con voto palese.

#### **Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione**

1..1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il potere di rappresentanza attribuito agli ammini-

stratori è generale, salvo limitazioni di poteri iscritte nei Pubblici Registri.

**1..1 Il Consiglio di Amministrazione provvede a:**

- stabilire le linee programmatiche, coordinare lo sviluppo ed elaborare il piano triennale di attività della Fondazione;
- approvare annualmente e nei termini di cui all’art. 15.3 dello Statuto, i rendiconti e bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente;
- approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’anno seguente;
- dare conto del rispetto del parametro relativo ai lavoratori di cui all’art. 16 CTS nel bilancio sociale o nella relazione di missione;
- amministrare i beni e deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- individuare le attività diverse da esercitare ai sensi dell’art. 6 CTS;
- nominare e revocare tra i propri consiglieri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- nominare e revocare l’Organo di Controllo, anche monocratico, determinandone il compenso;
- nominare e revocare il Presidente dell’Organo di Controllo;
- nominare e revocare, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 CTS, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di cinque membri, le modifiche allo Statuto, solo dopo l’approvazione del Fondatore;
- deliberare, con l’approvazione del Fondatore e con il voto favorevole della maggioranza di cinque membri, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, l’estinzione e la devoluzione del patrimonio;
- conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- costituire, se opportuno, sottocomitati e commissioni a cui delegare determinate funzioni;
- emanare regolamenti interni;
- nominare la “Commissione per la Concessione dei Prestiti” le cui competenze sono determinate da apposito regolamento;
- istituire, se opportuno, il comitato “Amici promotori della Fondazione” costituito da coloro che condividono gli scopi e sostengono la Fondazione; tale comitato, privo di ogni potere amministrativo e deliberativo, è meramente onorario, le cui competenze sono determinate da apposito regolamento;
- nominare, se opportuno, un “Comitato d’onore” le cui competenze sono determinate da apposito regolamento;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

**Art. 9 – Presidente**

1..1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

**1..2 Il Presidente:**

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole

iniziative della Fondazione;

- firma gli atti, e quanto occorra, per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta, in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro il termine improrogabile di quindici giorni dalla sua adozione.

1..3 Il Presidente può delegare, su delibera del Consiglio di Amministrazione, parte dei suoi poteri al Segretario o al Tesoriere. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni verranno esercitate dal Segretario e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Tesoriere.

#### **Art. 10 – Segretario**

1..1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e compie ogni altro dovere pertinente alla sua carica, curando, in particolare, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 11 – Tesoriere**

1..1 Il Tesoriere ha la gestione finanziaria e contabile che amministra conformemente alle direttive del Consiglio di Amministrazione, curando, in particolare, la gestione del personale. Predispone le bozze del bilancio ai sensi dell'art.13 CTS, del bilancio sociale, del rendiconto della raccolta fondi e del bilancio preventivo.

#### **Art. 12 – Organo di Controllo**

1..1 L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di organo collegiale i membri, nella prima riunione, nominano il Presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

1..2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che in tal caso assume le funzioni di Presidente.

1..3 L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, se applicabile;
- esercita il controllo contabile e vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 30 comma 7 CTS;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità delle normative vigenti;
- procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

1..4 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni di cui all'art. 6.3.

1..5 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adu-

nanze e delle deliberazioni.

#### **Art. 13 – Revisore legale dei conti**

- 1..1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
- 1..2 La revisione legale dei conti può essere esercitata dall'Organo di Controllo purché i suoi componenti siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 14 – Patrimonio e risorse**

- 1..1 Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione, conferiti in atto costitutivo dal Fondatore, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Il valore complessivo del patrimonio è di euro 100.000,00 (centomila/00).
- 1..2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività statutarie; è vietata la distribuzione di fondi, riserve a capitale in modo diretto o indiretto.
- 1..3 È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio; qualora il patrimonio minimo diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e in caso di inerzia l'Organo di Controllo, adotta i provvedimenti di cui all'art. 22, comma 5, CTS.
- 1..4 Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
  - conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente alla costituzione, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
  - beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
  - lasciti ed elargizioni fatte da enti pubblici o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
  - avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati a incrementare il patrimonio;
  - contributi patrimoniali dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici.
- 1..5 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
  - redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
  - entrate di cui alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
  - eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
  - eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  - entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 CTS;
  - contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche e private dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali non destinati ad incremento del patrimonio;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS.

#### **Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili**

- 1..1 A norma dell'art. 8, commi 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Ente.
- 1..2 Gli utili conseguiti o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 dello Statuto.

#### **Articolo 16 – Scritture contabili, bilancio d'esercizio e bilancio sociale**

- 1..1 Gli esercizi della Fondazione iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione predispone la sua amministrazione con scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere per ogni periodo di gestione.
- 1..2 Per ogni esercizio vengono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio d'esercizio redatti e depositati secondo la normativa vigente.
- 1..3 Il bilancio d'esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 CTS, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 48 CTS ai fini del deposito nel RUNTS.
- 1..4 Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo deve essere approvato in equilibrio sia economico che finanziario e ha carattere autorizzatorio.
- 1..5 Il Consiglio di Amministrazione approva, quando è obbligatorio, il bilancio sociale secondo le linee guida di cui all'art. 14, comma 1, CTS.
- 1..6 Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

#### **Articolo 17 – Trattamento economico e normativo dei lavoratori**

- 1..1 Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

#### **Articolo 18 – Volontari**

- 1..1 La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
- 1..2 I volontari devono essere iscritti in apposito Registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 1..3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Ente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preven-

tivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

- 1..4 La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari a norma dell'art. 18 CTS.

#### **Articolo 19 – Libri sociali e registri**

- 1..1 La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- c) il libro dei volontari.

- 1..2 I libri di cui alle lettere a), c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione; il libro di cui alla lettera b) è tenuto a cura del medesimo organo.

#### **Art. 20 – Durata, fusione, scissione scioglimento o estinzione**

- 1..1 La Fondazione ha durata indeterminata.

- 1..2 Lo scioglimento della Fondazione avviene per conseguimento dello scopo statutario o sopravvenuta impossibilità di realizzare gli scopi statutari salvo i casi di scioglimento previsti dalla legge.

- 1..3 Lo scioglimento la fusione, la trasformazione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di cinque consiglieri previo parere vincolante del Fondatore.

- 1..4 In caso di scioglimento o estinzione il Consiglio di Amministrazione nominerà, con il voto favorevole di cinque consiglieri, previa autorizzazione formale del Fondatore, uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Il liquidatore compirà tutti gli atti necessari per la completa soddisfazione degli obblighi e degli oneri assunti e per la destinazione del patrimonio residuo.

- 1..5 In caso di estinzione o scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 21 – Clausola arbitrale**

- 1..1 Qualunque controversia insorga tra il Fondatore e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione e il Fondatore in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro che giudichi secondo equità.

- 1..2 L'Arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Roma.

F.ti: Franco Evangelisti

Mariateresa Antonucci Notaio